



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Daniela Pellingra	Presidente
Dott. Maria Letizia Barone	Consigliere
Dott. Salvatore Calderaro	Consigliere Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2252/2017 del R.G., promossa in questo grado

DA

COMUNE di SAMBUCA di SICILIA, in persona del Sindaco pro tempore, (C. F. 92006260845) rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Sagona, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Sambuca di Sicilia, Viale Palmiro Togliatti n. 81;

Appellante

CONTRO

SOC. COOP. AUTOTRASPORTI ADRANONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA 00229790845), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cimino, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC luigicimino67@pec.ordineavvocaticatania.it;

Appellata/Appellante incidentale

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 322/2017 del Tribunale di Sciacca - Opposizione Decreto Ingiuntivo - Pagamento servizio di trasporto comunale.

Conclusioni delle parti: "Le parti concludono come da rispettivi atti introduttivi e comparse conclusionali."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 322/17 del 24.07.2017, il Tribunale di Sciacca, in parziale accoglimento dell'opposizione che il Comune di Sambuca di Sicilia aveva proposto contro il decreto n. 192/14 dell'1.07.2014, notificato il 05.08.2014, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla Autotrasporti Adranone Società Cooperativa s.r.l. la somma di € 81.259,54, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio inerenti il trasporto pubblico locale espletato nel 2012 in esecuzione del contratto





di affidamento provvisorio di autolinea dell'11.12.2007 e successivo atto di proroga del 04.11.2010, a saldo delle fatture nn. 583, 584 e 585 del 2012, ha revocato il predetto decreto e ha condannato il Comune a pagare alla società opposta la minore somma di € 66.374,35, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231 del 2002 dalla data del ricorso monitorio (12.06.2014) sino al soddisfo e spese processuali.

Dopo avere dichiarato la propria competenza, ritenendo che, con l'art. 19 del contratto di affidamento provvisorio, le parti avessero concluso solo un patto di arbitrato irrituale facoltativo, il Tribunale ha osservato che:

- con l'art. 7 della legge regionale di stabilità n. 26 del 2012, era stata normativamente disposta, per l'anno 2012, la riduzione del contributo regionale previsto per l'esecuzione dei contratti di servizio relativi ai trasporti locali nella misura del 10%, e cioè di metà della riduzione massima stabilita dall'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 207/10 (recepito con legge regionale n. 12/2011), e, immediatamente dopo, con la legge regionale di bilancio n. 27 del 2012, detta riduzione era stata elevata di altri 10 punti percentuali, in modo che il criterio del c.d. quinto d'obbligo sui contratti di fornitura di beni e servizi era stato assunto dalla legge regionale come parametro per calibrare la razionalizzazione della spesa pubblica;
- non poteva dubitarsi della legittimità costituzionale della citata norma regionale, in quanto la Regione poteva stabilire le modalità di erogazione delle compensazioni economiche del servizio svolto e incidere sull'oggetto del rapporto concessorio, non avendo tale adeguamento comportato né un'ingerenza in materie, quali l'ordinamento privatistico, sottratte alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 Cost. né una rideterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni di trasporto pubblico;
- la normativa regionale non era in contrasto con il diritto comunitario (art. 14 del TFUE e Reg. Ce 1370 del 2007), perché la riduzione della compensazione era proporzionalmente collegata alla rimodulazione del servizio, senza compromettere la redditività minima dell'attività svolta dalla società appellata.

Il primo giudice ha, pertanto, ritenuto che la pretesa di questa di conseguire la misura originaria del compenso, senza alcuna riduzione, fosse infondata, ma ha accolto la domanda proposta in via subordinata, considerando efficace unicamente la riduzione della compensazione nella misura del 10%, come prevista dalla legge regionale di stabilità, in quanto solo quest'ultima aveva





un contenuto sostanziale, mentre la legge regionale di bilancio, esprimendo una mera previsione, non autorizzava il potere amministrativo a rimodulare ulteriormente i contratti in corso, per cui andava disapplicata la determina del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana n. 3471/S1 del 12.12.2012, nella parte in cui applicava la riduzione della compensazione nella misura del 20%, anziché del 10%, in contrasto con la legge di stabilità regionale del 2012.

Con citazione notificata il 04.09.2017, il Comune di Sambuca di Sicilia, per i motivi appresso illustrati, ha proposto appello avverso la suddetta decisione, chiedendone la riforma.

Con comparsa depositata il 05.01.2018, la Autotrasporti Adranone si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale.

All'udienza del 02.11.2022, tenuta ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata, quindi, posta in decisione, con assegnazione dei termini, ex art. 190 CPC, per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Comune di Sambuca di Sicilia eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca, evidenziando come nel contratto di affidamento le parti avessero concordato la competenza del Tribunale di Palermo.

Con il secondo motivo, censura la sentenza impugnata, per non avere rilevato l'esistenza della clausola compromissoria, e sostiene che, anche qualificando come arbitrato irrituale quello previsto dall'art. 19 del contratto di affidamento provvisorio, il giudice avrebbe dovuto accertare l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo, per mancata attivazione (obbligatoria) del procedimento arbitrale.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione del combinato disposto delle leggi regionali di stabilità (n. 26/12) e di bilancio (n. 27/12), in forza delle quali è derivato l'obbligo di applicare, fin dal 2012, una decurtazione del 20% sul totale degli importi complessivamente dovuti agli esercenti già "*concessionari provvisori*" delle autolinee di Trasporto Pubblico Locale, in virtù dei contratti di servizio con scadenza superiore al semestre.





Sostiene, pertanto, che nulla era più dovuto, relativamente ai servizi resi nel 2012, alla società appellata dal Comune, che aveva già provveduto all'integrale versamento delle somme trasferitegli a tale titolo dalla Regione.

Con il quarto motivo, contesta la condanna al pagamento delle spese, sostenendo che la reciproca soccombenza ne avrebbe imposto l'integrale o la parziale compensazione.

Con l'unico articolato motivo dell'appello incidentale, invece, la Autotrasporti Adranone chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto, censurando il riconoscimento della legittimità della decurtazione, nella misura del 10%, sulla somma dovuta per i servizi resi.

A tale proposito, ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2012, per violazione degli artt. 2, 3, 41, 117, lett. L), E) e M Cost., sostenendo che il legislatore regionale sarebbe intervenuto in materie, come l'ordinamento civile, la tutela della concorrenza e la determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, e che al servizio di trasporto pubblico (rientrante nei c.d. settori speciali di rilevanza comunitaria) non si applicherebbe il Codice degli appalti e, dunque, la previsione del c.d. quinto d'obbligo (previsto dall'art. 311 D.P.R. n. 207/2010).

Chiede, inoltre, di disapplicare l'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2012, per contrasto con l'art. 5, par. 5, del Regolamento CE 1370/07, o, in via subordinata, di sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, per violazione e falsa applicazione di detto Regolamento con riferimento alla fattispecie in esame.

Deduce, in via subordinata, che le riduzioni previste dalla legge regionale n. 26 del 2012 non si potevano, comunque, applicare per l'anno 2012, dovendo le stesse decorrere dalla notifica dell'atto di sottomissione (DDS n. 3471/S1 del 12.12.2012), avvenuta solo in data 14.01.2013.

Contesta, sempre in via subordinata, il mancato riconoscimento della riduzione, nella misura del 10%, sulla somma dovuta per i servizi resi.

I primi due motivi dell'appello principale sono infondati.

La clausola prevista dall'art. 19 del contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus, concluso tra le parti, prevedeva che *"in caso di contrasti fra le parti nell'esecuzione del contratto,*





andrà obbligatoriamente espletato un tentativo di composizione amichevole della controversia innanzi ad una commissione appositamente costituita da tre componenti nominati rispettivamente, uno dall'impresa, uno dall'Amministrazione fra i propri dirigenti ed un terzo nominato di comune accordo. L'accordo così raggiunto avrà efficacia obbligatoria tra le parti. In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di Sciacca".

Ora, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza, sebbene abbia erroneamente ravvisato in detta clausola un patto di arbitrato irrituale e facoltativo.

Il ricorso all'arbitrato rappresenta, come è noto, una deroga volontaria alla giurisdizione statale in favore dell'autonomia privata e, dunque, la scelta di un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie, disciplinato agli artt. 806 e ss. CPC.

Tale strumento può declinarsi secondo due varianti: l'arbitrato rituale, laddove le parti vogliano che si pervenga a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 CPC, con l'osservanza del procedimento formale, e l'arbitrato irrituale, nel caso in cui la risoluzione delle eventuali controversie venga affidata ad arbitri nell'ottica del raggiungimento di una composizione amichevole o di un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass. n. 14972/2007).

Premesso che la clausola in questione, per il tenore delle espressioni utilizzate (*"tentativo di composizione amichevole della controversia innanzi ad una commissione"*) e, soprattutto, per la mancanza della volontà di sottrarre la controversia alla competenza dell'autorità giudiziaria, non prevede sicuramente un arbitrato rituale, nella specie non è possibile configurare neppure un'ipotesi di arbitrato irrituale.

E invero, come ha precisato la Suprema Corte, alla Pubblica Amministrazione è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, ancorché si trovi a operare su un piano paritetico, in quanto detto meccanismo negoziale appare scarsamente compatibile con i principi che regolano l'agire della Pubblica Amministrazione, in forza dei quali non è consentito delegare a terzi estranei la formazione della sua volontà





negoziale.

Al riguardo, è stato affermato che "non v'è alcun dubbio che la pubblica amministrazione, quando instaura con un privato rapporti di natura negoziale che non implicino l'adozione di atti autoritativi, è in linea di massima anch'essa soggetta alle norme di diritto privato. Tuttavia, il fatto che pubblica amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, se per un verso esclude che essa possa avvalersi di un qualsiasi potere di supremazia sull'altro contraente, per altro verso non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella di un privato. Resta, comunque, l'ineliminabile differenza che discende dalla portata e dalla natura dell'interesse pubblico cui in ogni caso l'amministrazione deve ispirarsi e che, anche se incanalato nell'alveo di strumenti di tipo privatistico, è destinato a conformare il comportamento del contraente pubblico secondo regole e principi - particolarmente in tema di pubblicità e di trasparenza - che per il privato non hanno invece ragion d'essere. Del modo in cui gestisce il proprio interesse il privato non è tenuto a dar conto ad alcuno, ma lo stesso non può dirsi per il contraente pubblico e per le modalità con cui si realizza il pubblico interesse cui egli è preposto, che non possono restare opache ma devono viceversa pur sempre rispondere a criteri suscettibili di essere ben percepiti e valutati. Se ciò è vero, non basta richiamarsi alla natura privatistica degli strumenti negoziali adoperati per superare ogni possibile ostacolo all'utilizzabilità dell'arbitrato irrituale nei contratti della pubblica amministrazione. Certamente non v'è alcuna incompatibilità di principio tra la natura pubblica del contraente e la possibilità di un componimento negoziale delle controversie nascenti dal contratto stipulato dalla pubblica amministrazione. Ma resta il fatto che tale componimento, se derivante da un arbitrato irrituale, verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali, appunto) individuati all'interno della medesima logica negoziale, in difetto qualsiasi procedimento legalmente predeterminato e perciò senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. Quei medesimi soggetti sarebbero destinati poi ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate delle suindicate garanzie di pubblicità e trasparenza. Né, infine, può trascurarsi che il perseguimento dell'interesse pubblico - interesse che anche nel componimento arbitrale dovrebbe potersi realizzare e che non può mai andare esente da un regime di controlli ed eventuali conseguenti responsabilità - verrebbe invece affidato all'operato di





soggetti sottratti ad ogni controllo, con l'effetto di rendere evanescente anche l'eventuale individuazione di qualsiasi conseguente responsabilità” (Cass. S.U. n. 8987/2009).

Detti principi, seppure dettati in relazione a un contratto di appalto, non possono che valere, per il carattere generale delle considerazioni espresse, anche per altri tipi di contratti e per analoghe clausole compromissorie di natura irrituale in essi contenute (Cass. n. 7759/2020).

Sono, dunque, applicabili anche nella fattispecie in esame, con riferimento alla quale, peraltro, il carattere paritario del rapporto fra Pubblica Amministrazione e privato risulta più fragile, stante il preminente interesse pubblico generale sotteso alla prestazione che riguarda l'affidamento di un servizio pubblico essenziale, qual è il trasporto locale.

Alla luce di tali considerazioni, la clausola di cui all'art. 19 del contratto sarebbe certamente nulla o comunque non idonea a derogare alla giurisdizione del giudice ordinario, se interpretata come previsione di un arbitrato irrituale.

Mancando, oltre tutto, la volontà di sottrarre le controversie relative all'esecuzione del contratto alla competenza dell'autorità giudiziaria, posto che il meccanismo di definizione contrattuale si pone come alternativo al ricorso al giudice ordinario, si deve concludere che alla commissione investita della “composizione amichevole della controversia” sono attribuiti compiti meramente conciliativi.

I componenti della commissione, infatti, non possono decidere la lite, in mancanza di accordo delle parti.

Il tentativo di conciliazione non è neppure previsto quale condizione di procedibilità del giudizio, non essendo stato ciò espressamente pattuito.

Peraltro, non essendovi stata alcuna definizione bonaria della controversia, viste le richieste di pagamento prodotte in atti, deve ritenersi che la società appellata abbia ritualmente investito della controversia l'autorità giudiziaria.

Anche il terzo motivo dell'appello principale e l'appello incidentale (che vanno trattati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi) sono privi di fondamento.

Se, da un canto, il potere di riduzione della compensazione prevista per il servizio reso trova la sua fonte nell'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2012, che ha esteso al settore del trasporto pubblico locale di cui all'art. 27, co. 6, della





legge regionale n. 19 del 2005 (che, nelle more del riordino del sistema del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio, ha autorizzato la proroga delle concessioni in precedenza accordate, sotto forma di contratti di affidamento provvisorio, del tutto sovrapponibili alle concessioni) la riduzione prevista dall'art. 311, co. 2, lett. a), del d.P.R. n. 207/2010, è vero, d'altro canto, che per l'anno 2012 detta riduzione è stata fissata in misura percentuale pari alla metà di quella massima prevista (20%) e, cioè, nella misura del 10%.

A tale proposito risulta del tutto ininfluenza la doglianza del Comune di Sambuca di Sicilia, secondo la quale la legge di bilancio n. 27 del 2012 ha previsto la copertura della spesa, considerando una decurtazione del 20% del correlativo stanziamento inserito nel bilancio del precedente esercizio, posto che nella legge regionale di bilancio gli stanziamenti di spesa devono essere quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o degli interventi, che, sulla base della legislazione vigente, danno luogo a obbligazioni esigibili.

La legge di bilancio, pertanto, deve limitarsi a indicare un'idonea previsione di spesa e non può modificare impegni già previsti dalla legge di stabilità, risultando una simile variazione ininfluenza ai fini della coerenza dell'impegno assunto.

Con riferimento alla fattispecie in esame, pertanto, la circostanza che la legge regionale n. 27 del 2012, che ha approvato il bilancio di previsione, non abbia considerato quanto disposto dalla legge di stabilità regionale n. 26 del 2012 in ordine alla decurtazione delle compensazioni relative al 2012 nella misura del 10%, non può produrre effetti sulla seconda, che rimane in vigore e che la Regione deve provvedere, comunque, a coprire per la parte di spesa priva di stanziamento (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 78 del 28.01.2020).

Il Tribunale ha, pertanto, giustamente disapplicato la determina DDS n. 3471/S1 del 12.12.2012 del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana, nella parte in cui ha operato la riduzione della compensazione spettante alla Autotrasporti Adranone nella misura del 20% per l'anno 2012.

Altrettanto corretta è la decisione nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dalla società di autotrasporti al





fine di vanificare anche l'ulteriore riduzione del 10%, in quanto non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 Cost. Nessuna norma impedisce al legislatore regionale di intervenire sulle modalità di erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, a maggior ragione quando si tratti di rapporti di durata che incidono sulla spesa pubblica e che, quindi, vanno considerati nell'ottica della preminente esigenza di sostenibilità di detta spesa.

La Corte Costituzionale (Corte Cost. 160/12, 310/13 e 44/14) ha, infatti, più volte ribadito che la tutela del legittimo affidamento dei cittadini sulla certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle situazioni soggettive, così come altri valori costituzionali coinvolti, quali il principio di uguaglianza e quelli relativi al lavoro e alla libera iniziativa economica, devono andare incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, essendo quindi il legislatore legittimato a introdurre, con disciplina di principio, vincoli di bilancio in funzione di obiettivi nazionali anche condizionati da obblighi comunitari.

Dunque, i rapporti di durata che hanno ad oggetto servizi pubblici, come il trasporto locale, che incidono in modo rilevante sulla spesa pubblica, sono esposti a tagli e riduzioni, laddove venga a configurarsi una situazione per cui le mutate condizioni di bilancio rendano non più sostenibile, in un quadro di finanza pubblica profondamente mutato rispetto al momento genetico dei diritti attribuiti al cittadino, il mantenimento di questi ultimi e impongano, quindi, una riduzione del loro contenuto patrimoniale.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'impegno assunto dalla Pubblica Amministrazione attraverso l'accordo non può risultare vincolante in termini assoluti, in quanto esso riguarda pur sempre l'esercizio di pubbliche potestà, e che il c.d. "autovincolo" derivante dall'accordo può perdere successivamente consistenza a seguito del confronto delle posizioni caratterizzanti le fasi successive del procedimento (Cons. St., sez. IV, n. 2256 del 15.05.2017).

Il regime che connota il rapporto in esame permane di natura pubblicistica, atteso che è pur sempre la Pubblica Amministrazione che, dopo avere disposto l'affidamento originario della concessione e la successiva trasformazione in affidamento provvisorio, provvede a regolamentare le modalità di espletamento e di remunerazione del servizio.

L'intervento della Regione, finalizzato, in questo caso, a rimodulare il servizio e a diminuire, di conseguenza, le compensazioni erogate ai gestori, non





incide direttamente sul contratto (e, dunque, non invade l'ambito di competenza del legislatore statale), ma su un rapporto di diritto pubblico (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 78 del 28.01.2020).

Ad ogni modo, occorre puntualizzare che la riduzione non si applica ai crediti maturati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26 del 2012 e che l'Amministrazione si era attivata per tempo, al fine di predisporre una riduzione del servizio in funzione dei tagli di spesa, invitando (sebbene senza esito) la società di autotrasporti a rimodularlo in ossequio al principio della giusta proporzione tra le prestazioni.

Anche gli altri dubbi di incostituzionalità vanno respinti, in quanto manifestamente infondati, sia per quanto riguarda l'aspetto della determinazione dei livelli minimi essenziali del servizio, essendo il legislatore regionale intervenuto (peraltro in una materia - il trasporto pubblico locale - a lui riservata) in modo conforme alle indicazioni del legislatore nazionale e non avendo la società appellata provato che l'adeguamento del contratto abbia prodotto, in concreto, uno scostamento del servizio rispetto ai livelli minimi stabiliti dal legislatore nazionale (L. n. 42 del 2009, D.lgs. n. 216 del 2010 e D.lgs. n. 68 del 2011), sia per quanto riguarda il profilo della tutela della concorrenza, neppure adeguatamente motivato.

In ogni caso, la riduzione del compenso non era in grado di determinare maggiori costi per l'impresa, essendo a essa collegata una proporzionale diminuzione del servizio.

La normativa regionale non contrasta neppure con il diritto comunitario.

Secondo il Regolamento CE n. 1370 del 2007, infatti, le compensazioni devono risultare adeguate e mirare a conseguire un servizio efficiente e di qualità (considerando 27), ma occorre evitare la corresponsione di importi idonei a falsare la concorrenza, stabilendo criteri di quantificazione dei medesimi che assicurino la quantificazione della compensazione in misura non eccessiva, anche considerando la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi (artt. 4 e 6 e allegato al Regolamento).

Per quanto riguarda l'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento CE n. 1370 del 2007, secondo il quale l'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto sono limitate a ipotesi di emergenza e la durata delle stesse non può superare i due anni, occorre rilevare che il rapporto oggetto di contestazione è





chiaramente antecedente alla scadenza del 2 dicembre 2019, concessa dall'art. 8, par. 2, dello stesso Regolamento agli Stati membri, per adottare le misure necessarie a conformarsi gradualmente proprio al modello previsto dall'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto.

Poiché l'art. 5 del citato Regolamento non era ancora applicabile all'epoca in cui si sono state disposte le decurtazioni, le richieste formulate sul punto dalla Autotrasporti Adranone sono infondate.

Priva di rilievo è anche la doglianza sull'illegittima applicazione del c.d. quinto d'obbligo di cui all'art. 311 del D.P.R. n. 207 del 2010, in quanto il richiamo operato dall'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2012 al citato art. 311 (*"possono essere ridotti nella misura massima prevista dall'articolo 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010"*) non determina un'estensione di detto istituto al contratto di affidamento del trasporto pubblico locale, ma serve unicamente ad indicare il *quantum* della riduzione.

L'ultima doglianza della società appellata sulla decorrenza delle riduzioni dalla data di notifica dell'atto di sottomissione (DDS n. 3471/S1 del 12.12.2012), avvenuta il 14.01.2013, è, invece, inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello, e sarebbe, comunque, infondata, stante l'immediata applicabilità delle riduzioni a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26 del 2012.

Va, innanzitutto, evidenziato che lo stesso Comune di Sambuca di Sicilia ha, infatti, qualificato come acconti gli importi liquidati, con riferimento alle fatture nn. 583, 584 e 585 del 2012, nelle determinazioni n. 50 del 06.12.2021, n. 4 del 29.01.2013, n.21 del 26.03.2013, e n. 23 del 03.04.2013.

La prova del credito è costituita anche dal contratto di affidamento provvisorio, che, all'art. 9, quantifica il corrispettivo annuo, da corrispondere alla società di autotrasporti a trimestralità anticipate, in complessivi € 390.243,50.

Orbene, dagli atti depositati si evince che le fatture emesse in riferimento al secondo, terzo e quarto trimestre 2012 dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone nei confronti del Comune di Sambuca di Sicilia ammontano a complessivi € 270.825,15.

Tale somma, per come condivisibilmente argomentato dal Tribunale, va ridotta del 10% e pertanto la somma esigibile dalla società è pari al 90% di quanto fatturato e cioè ad € 243.742,63, con la conseguenza che il residuo





ancora legittimamente esigibile, considerati gli acconti già corrisposti, ammonta a € 66.374,35.

Il quarto motivo dell'appello principale, riguardante la condanna del Comune al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, è, invece, parzialmente fondato, in quanto il Tribunale non ha tenuto adeguatamente conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza del Comune di Sambuca di Sicilia, benché preponderante rispetto a quella della Autotrasporti Adranone, avendo quest'ultima società ottenuto il riconoscimento di una parte della somma pretesa.

Ciò induce a compensare tra le parti un terzo delle spese del primo grado del giudizio e a porre i restanti due terzi (comprese le spese del procedimento monitorio) a carico del Comune.

Considerato l'esito complessivo della controversia, che si è conclusa, in ogni caso, con la condanna del Comune, va compensato tra le parti anche un terzo delle spese di questo secondo grado del giudizio, liquidate in dispositivo, ponendo a carico dell'appellante principale i restanti due terzi.

All'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, infine, segue l'obbligo per la Autotrasporti Adranone Società Cooperativa s.r.l. di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 322/17 del 24.07.2017 del Tribunale di Sciacca, impugnata in via principale dal Comune di Sambuca di Sicilia nei confronti della Autotrasporti Adranone Società Cooperativa s.r.l. con atto di citazione notificato il 23.09.2017 e in via incidentale dalla predetta società, condanna il Comune di Sambuca di Sicilia al pagamento in favore della Autotrasporti Adranone Società Cooperativa s.r.l. di due terzi delle spese del primo grado del giudizio, liquidate per l'intero dalla sentenza di primo grado, e compensa il rimanente terzo;

conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna il predetto Comune al pagamento in favore della Autotrasporti Adranone Società Cooperativa di due terzi delle spese di questo grado del giudizio, che liquida per l'intero in complessivi euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA, compensando il terzo restante;





dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Palermo il 6.11.2023, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere ausiliario est.

Dott. Salvatore Calderaro

Il Presidente

Dott. Daniela Pellingra

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Salvatore Calderaro.

